



Prot. n°5253/p/cv

Roma, 17 gennaio 2012

A tutte le Casse Edili

e p.c. ai componenti il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE

Loro sedi

Comunicazione n° 484

Oggetto: art. 15 legge 183/2011 non autocertificabilità DURC

Come preannunciato con la Comunicazione n. 482 del 13 gennaio u.s., si informano le Casse Edili che le Associazioni nazionali di categoria, nei giorni scorsi, hanno sottoposto al Ministro del Lavoro un quesito in merito agli effetti sul DURC della normativa prevista dell'articolo 15 della legge 183 del 12 settembre 2011 che ha introdotto l'articolo 44 bis del DPR n. 445/2000.

Con l'allegata lettera del 16 gennaio la Direzione generale per l'Attività ispettiva del Ministero del Lavoro ha risposto al quesito confermando la specialità della normativa sul DURC e la non applicabilità allo stesso delle autocertificazioni previste dalla citata legge.

Si invitano le Casse Edili a far conoscere tale chiarimento ministeriale a tutte le Amministrazioni interessate.

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti, si inviano i migliori saluti.

Il Vicepresidente
Massimo Trinci

Il Presidente
Franco Osenga

Allegato 1



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Partenza - Roma, 16/01/2012
Prot. 37 / 0000619 / MA007.A001

*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione generale per l'Attività Ispettiva

ANCE
CNA COSTRUZIONI
ANAEP A CONFARTIGIANATO
FIAE CASARTIGIANI
CLAAI
ANCPL-LEGACOOP
FEDERLAVORO
CONFCOOPERATIVE
AGCI - PL
ANIEM - CONFAPI
FENEAL - UIL
FILCA - CISL
FILLEA - CGIL
ANCI
Associazione Nazionale Comuni Italiani
UPI
Unione Province d'Italia

Oggetto: Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) – art. 44 bis, D.P.R. n. 445/2000 – non autocerficabilità.

La L. n. 183/2011 ha recentemente introdotto alcune novità in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), introducendo l'art. 44 bis nel corpo del D.P.R. n. 445/2000. Tale disposizione stabilisce che *“le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore”*.

La norma – inserita nell'ambito della sezione che disciplina i “certificati” e rispetto ai quali l'art. 40 del D.P.R. citato ne prevede una utilizzabilità solo nei rapporti tra privati – disciplina

evidentemente un regime del tutto particolare in ordine all'utilizzo del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rispetto al quale, come evidenziato anche in passato da questa Direzione generale (v. lettera circolare 14 luglio 2004), rimane assolutamente impossibile la sostituzione con una dichiarazione di regolarità contributiva da parte del soggetto interessato.

Va infatti sottolineato che la nozione di certificato che emerge dall'art. 40 citato fa sempre e comunque riferimento a "stati, qualità personali e fatti" come oggetto di certificazione e di autocertificazione. In tale nozione, quindi, rientrano elementi di fatto oggettivi riferiti alla persona e che non possono non essere dalla stessa oggetto di sicura conoscenza. Proprio sulla base di tale principio, infatti, si basa l'autocertificabilità di detti elementi e la conseguente sanzionabilità penale in caso di mendaci dichiarazioni.


Cosa del tutto diversa, invece, è la certificazione relativa al regolare versamento della contribuzione obbligatoria che, si badi bene, non è la mera certificazione dell'effettuazione di una somma a titolo di contribuzione (come lascia intendere l'art. 46 lett. p, del D.P.R. n. 445/2000) ma una attestazione dell'Istituto previdenziale circa la correttezza della posizione contributiva di una realtà aziendale effettuata dopo complesse valutazioni tecniche di natura contabile derivanti dalla applicazione di discipline lavoristiche, contrattuali e previdenziali.

Ciò premesso l'art. 44 bis del D.P.R. n. 445/2000 stabilisce semplicemente le modalità di acquisizione e gestione del DURC senza però intaccare in alcun modo il principio secondo cui le valutazioni effettuate da un Organismo tecnico (nel caso di specie Istituto previdenziali o assicuratore o Casse edili) non possono essere sostituite da una autodichiarazione, che non insiste evidentemente né su fatti, né su "status" né tantomeno su qualità personali.

Pertanto il riferimento, nell'ambito del l'art. 44 bis, ad un controllo delle informazioni relative alla regolarità contributiva "*ai sensi dell'articolo 71*" lascia intendere la possibilità, da parte delle P.A., di acquisire un **DURC (non una autocertificazione)** da parte del soggetto interessato, i cui contenuti potranno essere vagliati dalla stessa P.A. con le modalità previste per la verifica delle autocertificazioni.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Paolo Pennesi)



DP 10742